CODICE CIVILE

Art. 294 c.c.

Pluralità di adottati o di adottanti

E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi.

Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 19 novembre 2026 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	I — Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-civile/art-294-pluralita-di-adottati-o-di-adottanti/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it